

Secondo l'avvocatura c'è stato poco tempo per poter approfondire le novità procedurali

Processo civile, l'accelerazione della riforma non convince

Dal 1° marzo il rito semplificato prevarrà sull'ordinario

PAGINE A CURA
DI ANTONIO RANALLI

Semplificazione, speditezza e razionalizzazione di ciascun grado di giudizio, incentivando la digitalizzazione e promuovendo principi quali chiarezza e sinteticità degli atti processuali e dei provvedimenti del giudice, nonché la collaborazione tra le parti. Sono alcune delle novità previste della «Riforma sul processo civile», entrata in vigore con la legge di bilancio 2023 e che viene così anticipata al 1° marzo. «La decisione del Governo ha destato sconcerto, posto che riforme strutturali, come è quella del processo civile, necessitano di un periodo transitorio adeguato, così da consentire a tutti gli operatori di metabolizzare le nuove disposizioni», spiega **Sara Biglieri**, partner di **Dentons**. «Venendo alle principali novità, si segnala il tentativo di valorizzare il rito semplificato (ex sommario) che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe diventare il rito più utilizzato, trovando invece applicazione il rito ordinario solo per le cause di particolare complessità. Nel rito ordinario la principale novità è lo stravolgimento della fase introduttiva, in cui il deposito delle memorie istruttorie e la definizione di *thema decidendum* e *probandum* avverrà antecedentemente alla prima udienza. Inoltre, si segnala la ri-

duzione dei termini per il deposito di alcune memorie che, ad avviso di chi scrive, non avrà nessun impatto sulla durata del processo, potendo invece provocare un *vulnus* al diritto di difesa delle parti. Nel giudizio di appello la novità più rilevante riguarda l'abolizione del cosiddetto filtro, istituto di recente introduzione che tuttavia non ha mai dato prova di grande utilità. Da ultimo, si segnala il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione, che permetterà al giudice di merito, al ricorrere di specifici presupposti, di porre la risoluzione di una questione giuridica alla Corte di Cassazione. Gli interventi rischiano, tuttavia, di non raggiungere lo scopo di velocizzare il passo dei processi, se non seguiranno adeguati investimenti in risorse umane e organizzative».

Per **Spartak Kodra**, senior associate di **Herbert Smith Freehills** «riguardo al primo grado del procedimento ordinario di cognizione, la riforma garantisce l'instaurarsi di un contraddittorio completo tra le parti già a monte dell'udienza di comparizione, alla quale la causa giungerà definita nelle domande, nelle eccezioni e nelle

prove. Ciò è dovuto, in particolare, alla previsione di un maggior lasso di tempo (120 giorni e non più 90) tra la notifica della citazione e la fissazione dell'u-



dienza di comparizione e all'anticipazione del deposito delle tre memorie integrative con termini di 40, 20, e 10 giorni prima dell'udienza. In appello si fa spazio alla figura del consigliere istruttore per evitare che l'intero procedimento si svolga davanti ad un collegio. Ulteriore novità riguarda, infine, l'introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione da parte del giudice di merito». «E' certamente condivisibile lo spirito acceleratorio della riforma», aggiunge il partner **Pietro Pouché**, ma «i modi per giungere agli obiettivi in essa prefissati non possono dirsi totalmente ideali. Si pensi alla scelta di rimuovere il c.d. "filtro" in appello, istituto concepito proprio con l'intento di velocizzare la definizione delle impugnazioni che avevano una ragionevole probabilità di essere dichiarate inammissibili. Altrettante perplessità sono sorte, da ultimo, in merito all'effettiva preparazione degli uffici giudiziari a recepire le numerose innovazioni in così breve tempo».

La modifica della disciplina transitoria dettata dall'articolo 35 della riforma del processo civile attuata con il dlgs 149/2022 ha avuto il parere contrario del Consiglio Nazionale Forense e delle associazioni dell'avvocatura. «Se l'entrata in vigore al 1 gennaio 2023 delle norme relative allo svolgimento delle udienze in via telematica e cartolare davanti al Tribunale e alla Corte d'Appello non è stata sconvolgente per molti avvocati, già abituati a tale modalità di trattazione a causa delle norme introdotte durante il periodo pandemico, davanti ai Giudici di Pace è ora possibile che venga disposta la trattazione scritta delle udienze o la partecipazione con

collegamenti audio visivi», spiegano **Andrea Rescigno**, managing partner di **Legalitax Studio legale e tributario**, e **Debia Francese**, collaboratore senior dello studio, «il problema è che per i giudizi davanti al Giudice di Pace l'entrata in vigore delle norme che consentono il deposito telematico degli atti è rimasta al 30 giugno 2023 e non è nemmeno certo che tutti gli uffici siano pronti per quella data, mancando le dotazioni tecniche e il personale adatto per recepire e dare attuazione alla riforma digitale. L'accelerazione disposta dal Governo sta dunque gettando nel caos molti avvocati ed Uffici Giudiziari anche perché dal 28 febbraio 2023 il valore per radicare la competenza

del Giudice di Pace sarà estesa a 10 mila euro per le cause relative a beni mobili e a 25 mila euro per le cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, e allo stesso tempo muterà il rito applicabile a tali procedimenti. La domanda dovrà infatti essere introdotta non più con atto di citazione ma con ricorso, e vi sarà una rilevante contrazione dei termini di costituzione per il convenuto, senza possibilità di

procedere al deposito telematico della comparsa quanto meno fino al 30 giugno 2023».

Per **Giustina Jaeger**, cofondatore di **Cosmo Legal Group** «lo spacchettamento del regime transitorio potrebbe non avere effetti diretti sul proposito invocato dalla riforma di incidere maggiormente sulla durata dei procedimenti e sulla semplificazione del sistema, per rispondere principalmente alle esigenze del mercato e degli investitori stranieri. Tuttavia, innovazioni



di impatto tra cui la nuova fase di introduzione del giudizio di cognizione richiedono per gli operatori un buon livello di approfondimento e consolidazione, concretamente non possibili nell'immediato con l'anticipo previsto. L'accelerazione data dal Governo con normativa transitoria, inutile, caotica, frammentaria, difficile da interpretare e da applicare, viene accolta con un giudizio sospeso: gli encomiabili obiettivi di speditezza e semplificazione della giustizia devono necessariamente partire dalle radici profonde della cultura giuridica degli operatori del diritto, legislatore compreso, sostenuti da strumenti adeguati ed efficienti, da attuare nel tempo. Per questo, un anticipo di pochi mesi, con le contraddizioni enunciate, risponde, nell'immediato, solo ad una logica squisitamente politica e di facciata con l'unico intento di sveltire gli adempimenti che ci consentano l'accesso alle risorse del Pnrr».

La «riforma Cartabia», almeno per quanto riguarda il processo civile, contiene sia interventi di recepimento e chiarimento di orientamenti già presenti in giurisprudenza, ma soprattutto miglioramenti a quelle disposizioni processuali. «La riforma non è peraltro priva di interventi più sostanziali», spiega **Luigi Cascone**, partner di **Ughi e Nunziante - Studio Legale**, «Vi è in generale una moltiplicazione, e un incentivo, per tutti quegli strumenti che consentono

di addivenire a una definizione anticipata del giudizio, ad esempio ricorrendo ad ordinanza di condanna – o di rigetto – laddove il quadro giuridico e probatorio si mostri dall'inizio piut-

tosto chiaro. Nell'ambito dell'arbitrato, che occupa una parte consistente del nostro studio, è molto importante l'aver consentito finalmente agli arbitri di adottare provvedimenti cautelari, ponendoci così in linea con gli ordinamenti più avanzati in tale ambito. Si è voluto inoltre rafforzare la credibilità dell'arbitrato rendendo ancora più stringenti gli obblighi di trasparenza a carico degli arbitri onde fugare ogni dubbio circa la loro perfetta indipendenza e imparzialità. Anche l'articolato sistema delle esecuzioni – uno dei punti più deboli del nostro sistema giudiziario – dovrebbe uscire più efficiente».

Per **Antonio Satalino**, partner di **Gatti Pavesi Bianchi Ludovici** «si preannuncia un periodo molto caldo per gli operatori, chiamati a confrontarsi con una riforma di ampia portata, che si prefigge il conseguimento di macro-obiettivi quali semplificazione, speditezza e razionalizzazione, così consentendo, già dall'inizio del 2024, lo smaltimento dell'arretrato dei Tribunali e la riduzione dei procedimenti. Ben vengano le misure volte a implementare la digitalizzazione del processo, come anche la previsione della possibilità di applicare misure cautelari da parte degli arbitri o l'equiparazione degli effetti so-

stanziali della domanda di arbitrato a quelli della domanda giudiziale. Per quanto riguarda le novità inerenti al processo di cognizione, invece, molto dipenderà dalla capacità degli uffici giudiziari di fronteggiare l'entrata in vigore di modifiche così repentine e, soprattutto, dall'approccio della magistratura rispetto ai nuovi istituti (in primis, le ordinanze anticipatorie di accogli-



mento o di rigetto). Saranno questi, unitamente all'incisività degli incentivi economico-fiscali all'utilizzo della mediazione (molto spesso percepita come un'appendice inutile del processo), il vero banco di prova di una riforma su cui, in assenza di una profonda riorganizzazione degli uffici giudiziari, ritengo legittimo nutrire più di qualche perplessità».

La maggiore innovazione riguardante il processo civile, è probabilmente l'introduzione del rinvio pregiudiziale, da parte del giudice di merito, alla Corte di Cassazione per la risoluzione di questioni di diritto (art. 363 bis c.p.c.). «Il nuovo istituto trova applicazione anche ai giudizi in corso, con un impatto immediato sul sistema», spiega **Paolo Vitali**, fondatore e partner di **Vitali e Associati**, «nella dinamica del processo riformato, il nuovo istituto ha la funzione di abbreviare la durata complessiva della tutela giudiziale, consentendo alla Corte di Cassazione di svolgere la propria essenziale funzione nomoflattica non dopo i lunghi anni di durata dei processi di primo e secondo grado, ma nel corso del giudizio di merito. L'istituto, quindi, potrebbe abbreviare anche di anni la durata della tutela di un diritto poiché, non solo il giudice sarà tenuto ad applicare la norma rilevante in giudizio secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, ma gli stessi difensori dovranno necessariamente prendere atto della stessa interpretazione evitando impugnazioni del tutto inutili. Il risultato è che, nello specifico giudizio, si giunge a una sentenza definitiva in tempi assai più limitati: ed è questa la ragione per la quale il nuovo istituto trova applicazione an-

che ai giudizi già pendenti sicché il sistema del processo potrà trarre immediato beneficio dal nuovo istituto, la cui immediata applicazione va certamente salutata con grande favore».

Per **Laura Giammarustro**, partner di **SZA Studio legale** «questa improvvisa anticipazione di quattro mesi ci ha colti di sorpresa, non tanto per la maggiore ristrettezza dei tempi di avvicinamento necessari, quanto perché nutrivamo ancora la speranza di un qualche ritocco

legislativo sulle principali incongruenze della novella (una per tutte: il principale strumento di accelerazione dei tempi processuali introdotto dal nuovo codice, il rito semplificato, è precluso proprio per quella rilevante componente di contenzioso seriale rappresentata dai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che avrebbe invece tutte le caratteristiche per accedervi, in termini di minore complessità dei temi giuridici e dell'istruttoria). Stiamo ultimando la revisione delle nostre procedure interne e l'adeguamento dei sistemi informatici al nuovo calendario processuale, nella consapevolezza che i processi di riorganizzazione dei Tribunali saranno invece più complessi e che i tanti nodi che la riforma presenta andranno sciolti sul campo, nel dialogo costruttivo con i magistrati e una leale collaborazione con i colleghi. In attesa del 28 febbraio, ci stiamo preparando a vivere la complessità che vivremo nei prossimi mesi con i nostri clienti, con percorsi di formazione funzionali a individuare i cambiamenti necessari nelle loro organizzazioni, tenendo conto delle singole specificità che ciascuno di essi presenta».



Secondo **Virna Tarrino**, senior associate di **TALEA** «l'intento deflattivo perseguito dalla novella del Codice di Procedura Civile è particolarmente evidente nella disciplina del giudizio di primo grado, così come ridisegnato dalla riforma. In primo grado, infatti, il giudizio civile «ordinario» sembra essere destinato a costituire una forma residuale, applicabile solo quando non si possa ricorrere ad uno dei «riti abbreviati» introdotti dalla novella. Tra questi si segnala, in particolare, il «procedimento semplificato di cognizione», oggetto del nuovo Capo III-quater del Libro II: procedimento utilizzabile senza limitazioni nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica e, nei giudizi a decisione collegiale, quante volte la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione, nonché quando richieda un'attività istruttoria non complessa. Il Giudice potrà sempre disporre, con la massima discrezionalità, la «conversione» del rito semplificato in rito ordinario quando «valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario». V'è da augurarsi che il «procedimento semplificato» abbia migliore fortuna di quanta ne abbia avuta l'analogo «procedimento sommario di cognizione» (abrogato dalla novella), impiegato poco o nulla per quella che si è rivelata un'insopprimibile tendenza degli operatori del processo civile: quella di continuare a calcare il solco del rito «ordinario» nella convinzione, forse non sempre consapevole, che lo scaglionamento - e la diluizione - delle attività processuali in numerosi termini costituisca la vera cifra della tutela

dei diritti nel giudizio».

Novità anche sul rito ordinario. «Da una prima analisi, mi pare che il legislatore abbia creato una sorta di nuovo mostro mitologico che contiene in sé forti elementi del rito societario introdotto con il D.lgs. n. 5 del 2003, poi abrogato solo qualche anno più tardi per il suo certificato fallimento, ed alcune componenti del processo cautelare uniforme, richiamanti il «filtro» di ammissibilità introdotto in appello ormai 10 anni orsono», afferma **Andrea Frangipane**, partner di **Andersen**. «Sulla carta, e in apparenza, l'obbligo per le parti di definire il thema decidendum e probandum nella fase preliminare del giudizio, con lo scambio di atti «chiari e specifici» in epoca antecedente alla nuova prima udienza di comparizione ex art. 183 cpc, che dovrebbe diventarne il momento centrale e decisivo, sembrerebbe poter consentire un deciso acceleramento dei processi. Ciò considerando anche il sostanziale potere «di veto» riconosciuto al Giudice con l'introduzione degli artt. 183 ter e quater. Nei fatti, tuttavia, mi pare che le nuove norme non potranno incidere concretamente nella riduzione effettiva della durata dei processi, come appunto accaduto con il rito societario, ma rischieranno solo di comprimere eccessivamente il contraddittorio, con conseguente lesione del diritto di difesa. Interessante, di contro, il potenziamento del processo arbitrale con il riconoscimento della competenza degli arbitri in materia cautelare e con la codificazione dell'arbitrato societario».

La manovra novella i termini del D.lgs. n. 149/22 e digitalizza il processo, anche quello del Giu-



dice di Pace. «Sebbene a oggi non sia informatizzato, dallo scorso 1° gennaio le udienze si dovrebbero celebrare a trattazione scritta o in supporto digitale. Ci si chiede come in assenza di adeguato supporto informatico», afferma **Anna Caimmi**, founding partner di **Levant SBT**. «Se da una parte la giustizia sembra impreparata alla completa digitalizzazione del processo, dall'altro lo snellimento dell'iter procedurale del processo esecutivo, consentirà invece nell'immediato al creditore di velocizzare il recupero del credito. Dal 28 febbraio importanti novità per la richiesta della «formula esecutiva», necessaria per procedere esecutivamente. Vengono eliminati alcuni superflui passaggi procedurali in cancelleria e il difensore del creditore potrà apporre una semplice attestazione di conformità della copia all'originale del titolo esecutivo (art. 475 c.p.c), così da poter immediatamente notificare il precetto. Riformato anche l'art. 492 bis c.p.c., che introduce la sospensione del termine di efficacia del precetto nel caso in cui il creditore proponga istanza per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare. Digitalizzazione della giustizia significa anche la riforma del sistema delle notificazioni (art. 137.5

c.p.c.): la Pec diventa la principale modalità di notificazione degli atti giudiziari. In questo modo il destinatario verrà immediatamente a conoscenza della notifica, velocizzando i tempi per la consegna degli atti giudiziari. Sul fronte del processo ordinario di cognizione vengono eliminate le fasi superflue e i nuovi termini, a ritroso, verranno ridotti».

Per **Francesco Rossi**, partner dello studio legale **Spheriens** «lo strumento del procedimento cautelare rappresenta, anche allo stato, una soluzione efficace, che consente nella maggior parte dei casi di ottenere un risultato apprezzabile per i clienti in tempi rapidi: certo, per il risarcimento dei danni è necessario proporre il successivo giudizio di merito (quello appunto che dura anni), ma un buon provvedimento cautelare, seguito da trattative, consente spesso di ottenere un risultato soddisfacente anche sul piano economico. Se dunque il problema è reale e notorio, che la riforma Cartabia ne rappresenti la soluzione è un dato di cui si può dubitare e si dubita tra i cultori di diritto processuale. E la ragione è sempre la stessa: la riforma è costellata dalla fissazione di una serie di termini interni al processo che dovrebbero scadenze lo sviluppo sino a una celebre conclusione, anche con possibilità di anticipazione della decisione; ma non è chiaro cosa succederà se nella pratica questi termini non saranno rispettati dai giudici, e in altre parole se essi resteranno lettera morta, esattamente come è accaduto per molti dei termini ordinari fissati dall'attuale sistema processuale, di cui spesso si ignora anche la stessa esistenza, tanto sono inapplicati: e infatti la dottrina ha coniato al riguardo la definizione di termini 'canzonatori'. Insomma, il punto determinante sembra sempre essere - come dimostrano le abissali differenze in tema di speditezza dei processi tra diversi tribunali italiani, ma anche tra diversi periodi di attività di un medesimo tribunale - quello dell'efficienza organizzativa, più che delle regole».



Uno degli aspetti sicuramente più innovativi della riforma del processo civile riguarda la nuova disciplina della prima udienza e delle attività ad essa connesse. «In base al nuovo testo si giungerà per la prima volta di fronte al Giudice solo dopo che le parti in causa avranno già scoperto tutte le loro carte», spiega **Carlo Piatti**, partner di **Masotti Cassella**, «attore e convenuto (la cui regolare costituzione, insieme a tutti gli altri aspetti rilevabili d'ufficio, sarà verificata fuori udienza) dovranno infatti aver già depositato tutte le proprie «memorie integrative» (previste dal nuovo art. 171-ter, con cui non solo si preciseranno le rispettive domande ma saranno formulate anche le istanze istruttorie), in sostituzione delle classiche «memorie 183» (di cui all'art. 183 comma 6). Il tutto con scadenze più rav-

vicinate e stabilite a ritroso dalla data di udienza fissata. Il Giudice, quindi, si troverà già in tale sede con una causa di cui non solo le richieste delle parti ma anche l'impianto probatorio sarà già interamente definito. Da ciò, ci si possono aspettare due conseguenze. Da un lato, ci si attende che già in prima udienza il Giudice abbia una conoscenza completa ed approfondita dei fatti di causa, considerato poi che in ogni caso sarà chiamato a decidere sull'ammissione delle prove entro i successivi 30 giorni (anche se il termine si intenderà certamente ordinatorio). Dall'altro lato, l'attività dei difensori risulterà inevitabilmente molto più concentrata proprio in questa fase antecedente alla prima udienza. Con una visione forse ottimistica, nonostante la nuova disciplina preveda un tentativo di conciliazione

delle parti (chiamate a comparire personalmente, altra novità) proprio in prima udienza, il nuovo impianto della stessa potrebbe allora generare una maggior ponderazione delle parti prima dell'avvio della causa: una vera ed utile riflessione su una trattativa per limitare (quantomeno) i costi processuali dovrebbe infatti avvenire prima della notifica dell'atto di citazione; in caso contrario infatti si avvierebbe lo scambio di 4 atti prima che le parti possano «incontrare» il Giudice. Un simile impianto però forse mal si concilia con l'esigenza di un presunto debitore che si vede «costretto» ad avviare una causa in opposizione a decreto ingiuntivo».

Il processo «5g» delineato dalla Riforma Cartabia lascia perplessi molti avvocati sul pratico del giudizio civile. «Non è solo la macroscopica compressione dei termini a difesa del convenuto che allarma», spiega **Matteo Zanotelli**, senior di **SLT Strategy Legal Tax**. «Chi subisce un giudizio dovrà infatti ora depositare – entro 50 giorni dalla ricezione dell'atto di controparte e a pena di decadenza – un atto difensivo completo di prospettazione dei fatti, eccezioni, domande, documenti e richieste di prova; è un tempo brevissimo per vicende anche di media complessità, che avvantaggia chi promuove la causa e che imporrà di avere sempre a portata di WhatsApp il proprio legale di fiducia. Ciò che preoccupa è la distanza che viene creata tra giudice, da un lato, e parti del processo e loro difensori, dall'altro. E' infatti più che verosimile che giudice e parti/avvocati si incontreranno solo virtualmente (auspicando una stabile connessione di rete) ed un'unica volta nell'intero procedimento. Ogni



altro rapporto si risolverà nello scambio di note scritte, che il nuovo rito impone peraltro sintetiche: in pratica, un processo epistolare. I diritti fondamentali dei cittadini verranno decisi da un giudice che non avrà praticamente mai avuto un confronto diretto e costruttivo sui temi di lite con i difensori delle parti: è quindi un processo che spersonalizza il giudizio e che dovrebbe

spaventare, perché isola il magistrato dalla realtà che è chiamato a decidere. Il pronostico è un radicale incremento dell'utilizzo dell'arbitrato nella soluzione delle controversie».

Per **Antonio Martini**, partner di **CBA** del team di *Dispute Resolution* «un rafforzamento degli organici e un miglioramento nell'organizzazione degli uffici giudiziari saranno ancora più importanti con l'entrata in vigore delle nuove regole sul processo civile. La rimodulazione della scansione degli atti e delle udienze del giudizio civile introdotta dal D.Lgs. 149/2022, con l'anticipazione dello scambio delle memorie fra le parti prima della prima udienza di comparizione e trattazione, eleva il primo contatto fra parti e giudice a snodo centrale del procedimento: in quella sede il giudice, oltre a interrogare liberamente le parti e tentare la conciliazione (e la reintroduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione va letto insieme all'art. 5 quinquies del D.Lgs 28/2010, che inserisce tra i parametri di valutazione del magistrato il numero e la qualità degli affari definiti con mediazioni o conciliazioni), può convertire il rito ordinario in semplificato o pronunciare, su istanza di parte, ordinanza di rigetto della domanda quando essa è manifestamente infon-

data. In ogni caso, di sicuro interesse nella riforma l'introduzione del rinvio pregiudiziale interpretativo, modellato sul «saisine pour avis» francese (la richiesta di parere preventivo alla Cassazione), e l'attribuzione agli arbitri di poteri cautelari».

Per **Andrea Zoppi**, responsabile del dipartimento del contenzioso di **Eptalex**, la riforma «secondo quanto si è potuto leggere si sarebbe resa necessaria per evitare di perdere una tranche delle somme messe a disposizione dal Pnrr; dunque, si sarebbe trattato di una sorta di imposizione da parte dell'Unione Europea. In realtà è da molto tempo che l'Europa chiede riforme della giustizia civile al nostro Paese; tuttavia, nel caso di specie, anche omettendo ogni considerazione critica sul d.lgs. 149 del 2022, non si può che evidenziare come si tratti di una serie di significative modificazioni del nostro processo: basti pensare alla fase introduttiva del processo a cognizione piena ed esauriente. Rispetto ad un intervento così rilevante, l'accelerazione dell'entrata in vigore della riforma significa scarsa considerazione sia del ceto forense, sia degli operatori della giustizia nel loro complesso. Questi ultimi dovranno innanzitutto capire cosa entra in vigore e quando, posto che il combinato disposto della legge bilancio 2023 e del decreto milleproroghe ha creato un quadro estremamente frammentario».

© Riproduzione riservata

*Supplemento a cura
di Roberto Miliacca
rmiliacca@italiaoggi.it
e Gianni Macheda
gmacheda@italiaoggi.it*





► 30 gennaio 2023

